



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0034524 - 02/05/2013 - SEC-IV



c.a. Dott. Riccardo Giovani  
Confartigianato Imprese  
Fax: 06 70452188

c.a. Dott. Tommaso Campanile  
CNA  
Fax: 06 44249518

c.a. Dott. Danilo Barduzzi  
Casartigiani  
Fax: 06 57250498

**Oggetto: Gas fluorurati ad effetto serra - chiarimenti in merito all'esclusione di alcuni operatori**

Con riferimento alle note di pari oggetto (Ns. Prot. 0022387 del 20/03/2013 e Prot. 0022678 del 21/03/2013), si rappresenta quanto segue:

a) Il D.P.R. n. 43/2012, in linea con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 842/2006 e dal Regolamento (CE) n. 307/2008, non prevede l'esclusione a priori dei centri di autoriparazione o di altre categorie professionali dagli obblighi ivi contenuti. Pertanto, tutte le persone che svolgono attività di recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE (articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 43/2012), sono soggette all'obbligo di attestazione a prescindere dal settore in cui esse operano (per esempio, autoriparazione o autodemolizione).

b) Come già comunicato con Ns. nota Prot. 0008831 del 1/02/2013, si ribadisce che, conformemente a quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.842/2006 e agli articoli 4 e 7 del Regolamento (CE) n. 303/2008, le persone e le imprese che installano impianti di climatizzazione, a prescindere dal quantitativo di F-gas contenuto nell'impianto, devono essere in possesso di un certificato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del D.P.R. n.43/2012. Si precisa inoltre che l'installazione è definita dal Regolamento (CE) n. 303/2008 come: *"l'assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l'operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio"*. Pertanto l'installazione non si limita all'assemblaggio del circuito frigorifero ma anche all'assemblaggio di apparecchiature costituite da due o più pezzi come ad esempio i cosiddetti "split system" nei quali i componenti essenziali di raffreddamento/riscaldamento sono ospitati in vari elementi.

e) Nel caso di imprese individuali, si rappresenta che, qualora il titolare dell'impresa sia anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l'impresa che la persona devono certificarsi. Infatti i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone, il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese il certificato viene rilasciato se quest'ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e se dispone di strumenti e procedure adeguate.

d) Non sono previsti obblighi a carico dei consorzi in quanto non svolgono direttamente le attività per cui è richiesta la certificazione ma tali attività sono svolte dalle imprese consorziate.

Infine, con riferimento al termine per l'iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, si segnala che con Decreto Direttoriale Prot. n. 29238 - SEC - UDG del 12 aprile 2013, è stato differito di 60 giorni l'avvio dell'operatività del Registro stabilita dal Decreto Direttoriale del 31 gennaio 2013 n. 8498. Per quanto riguarda i certificati provvisori, non si è ritenuto di estendere la loro durata sia alla luce del Decreto Direttoriale recante differimento dell'avvio dell'operatività del Registro sia dell'avanzato stadio di sviluppo del sistema di certificazione.

Il Direttore Generale  
Dott. Corrado Clini

